

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4262 del 25/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 intestata a ARLAM S.R.L. per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4410 del 25/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 intestata a ARLAM S.R.L. per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016;

Dato atto che la determinazione predetta è stata successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2047 del 20/04/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 40265 del 12/05/2017 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1955 del 17/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto prot. Com.le 39904 del 06/05/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 16/11/2022, acquisita al Prot. Com.le 132852 e da Arpae al PG/2023/189066, da **ARLAM S.R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che la Ditta, a seguito di acquisizione di un nuovo edificio ubicato in Via Galvani adiacente e confinante con quello autorizzato, richiede, oltre alla variazione dei quantitativi di materie prime, anche l'inserimento di due nuove macchine laser;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 146578 del 16/12/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/206160, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 03/03/2023 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 27033 e da Arpae al PG/2023/38820

Viste le integrazioni relative all'impatto acustico prodotte in data 30/06/2023, acquisite al Prot. Com.le 85849 e da Arpae al PG/2023/116575;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/05/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- nulla osta acustico di cui all'art. 8 co.6 L. 447/1995: nota Prot. Com.le 107773 del

24/08/2023, acquisita al PG/2023/144835, a firma della Responsabile della P.O. dell'Unita' Ambiente del Comune di Forlì ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, come segue:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpa di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/02/16 P.G.N. 14076, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-2047 del 20/04/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 12/05/17 P.G.N. 40265 e con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-1955 del 17/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 06/05/2019 P.G.N. 39904.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta a seguito di acquisizione di un nuovo edificio ubicato in Via Galvani adiacente e confinante con quello autorizzato, oltre alla variazione dei quantitativi di materie prime, richiede anche l'inserimento di due nuove macchine laser che daranno origine alle nuove emissioni E10 "Taglio laser" ed E11 "Combinata laser", che lavoreranno anche acciaio inox.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2022/191548 del 21/11/2022, e successivo aggiornamento PG/2023/42816 del 06/04/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2022/191834 del 22/11/2022, e successivo aggiornamento PG/2023/42816 del 06/04/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, considerato che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cr VI e Ni) legate all'attività di taglio laser che possono riguardare anche l'acciaio inox, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta.

Con nota PG/2023/191554 del 21/11/2022 il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, considerata l'acquisizione di un nuovo edificio ubicato e l'intenzione di installazioni tecnologiche, ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della attività da svolgere nel nuovo capannone, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Con nota prot. n. 138734 del 29/11/2022 acquisita al prot. di Arpa PG/2022/197609, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici ha espresso il parere di seguito riportato:

"...omissis...

CONSULTATI

- la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 132852/2022 e segg.);
- gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 20 del REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE);

VERIFICATO

- che l'area sita in FORLÌ, Via Ugo Buli n.20, catastalmente distinta al Foglio 150 Particelle 144, 142 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree a vulnerabilità alta – art. 50 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti media tensione - 15kV - Cabine elettriche - art. 56 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da Elettrodotti esistenti - cabine - corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente - Impianti media tensione - 15kV - Cavo interrato - art. 56 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da Area di rispetto pozzi compresa in un raggio di 400 metri - art. 38 delle norme di PSC;
- che la ditta svolge un'attività di carpenteria metallica (produzione manufatti in acciaio, inox, alluminio con taglio laser, piegatura, saldatura e assemblaggio), ricompresa nell'uso C6a (attività manifatturiere industriali e artigianali) di cui alla tab 1.2.5.1 del RUE d'Unione;
- che la ditta prevede l'installazione di due nuove macchine per il taglio laser all'interno dell'edificio produttivo adiacente (Fg 150, part. 142) recentemente acquisito ed oggetto della presente autorizzazione (la precedente AUA autorizzava Fg. 150 P.IIa 144)

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito catastalmente distinto al foglio 150, part. 142 e 144, per l'attività svolta dalla richiedente. Resta fermo l'obbligo del rispetto dell'Art. 38 comma 4 delle norme di PSC che prevede che "qualunque insediamento residenziale o produttivo ricadente entro il raggio di 400 metri attorno a pozzi idropotabili in uso o comunque potenzialmente utilizzabili ad uso pubblico e/o privato, non potrà essere dotato di cisterne, depositi interrati, o vani interrati per lo stoccaggio di liquidi o solidi solubili idroinquinanti.";

Con nota prot. n. 2023/0095030/P del 06/04/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/62130 del 06/04/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

*"In relazione all'oggetto, tenuto conto che la ditta ARLAM srl si classifica come industria insalubre di prima classe, elenco C), n. 6, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 ma è situata in un contesto industriale, valutata la documentazione pervenuta in data 19/12/2022 ns. prot. 2022/0338583/A e successive integrazioni ns. prot. 2023/0064401/A del 09/03/2023, e acquisite le valutazioni di competenza del Servizio PSAL, per quanto di specifica competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive integrazioni";*

Con nota del 14/04/2023 acquisita al PG/2023/65483 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato:

(...omissis...)

La ditta realizza manufatti in lamiera ferro/acciaio, alluminio e acciaio INOX; le lavorazioni prevedono taglio e foratura tramite laser, levigatura sempre mediante macchine automatiche, piegatura e saldatura.

(...omissis...)

SOSTANZE/MATERIE PRIME/MISCELE			
Descrizione	stato fisico	attività connessa	quantità annue
lamiera ferro/acciaio	solido	taglio, piegatura	2704000
lamiera acciaio INOX	solido	taglio, piegatura	71000
lamiera alluminio	solido	taglio, piegatura	25000
filo saldatura ferro	solido	saldatura	5000
filo saldatura INOX	solido	saldatura	20

La ditta non ha presentato schede tecniche, ma a pag 9 della scheda C dichiara di utilizzare INOX A304 con contenuto in Cr 18,27% e Ni 8,13%. Detti metalli, appartenendo alla Classe II di Tabella A1 ossia alle Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, sono soggetti al calcolo delle soglie di rilevanza per la determinazione di un valore limite di emissione.

Si riporta quanto riportato dalla ditta per la valutazione dei consumi di Ni e Cr e il rispetto delle soglie di rilevanza:

Si forniscono le seguenti informazioni relativamente all'attività di taglio laser su acciaio inox:

- spessore medio dell'acciaio inox tagliato : 3 mm*
- larghezza del taglio eseguito (mm o cm): 0,2 mm*
- velocità di avanzamento del taglio (massima): 12 000 mm/min*
- numero di ore di funzionamento/giorno oppure numero medio di minuti di taglio/ora con inox si considera la velocità massima di taglio per 1 ora di funzionamento di cui il taglio effettivo può incidere per un 85%,*

(60 min x 0,85 = 51 min)

densità dell'acciaio inox (A 304) : 7,93 kg/dm³ 7.930 kg/m³

Per le sostanze della tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, i valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:

Soglia di rilevanza <i>(espressa come flusso di massa)</i>	Valore di emissione <i>(espresso come concentrazione)</i>
Classe I 0,5 g/h	0,1 mg/Nm ³
Classe II 5 g/h	1 mg/Nm ³
Classe III 25 g/h	5 mg/Nm ³

CALCOLO

- volume dell'inox tagliato :*

12000 mm /min x 51 min/h x 0,2mm x 3 mm = 367200 mm³/h

• massa di acciaio inox portata ad alta temperatura in un giorno:

$$3,67 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{h} \times 7930 \text{ kg}/\text{m}^3 = 2,91 \text{ kg} = 2910 \text{ g}/\text{h}$$

• considerando che solo un 3% circa possa volatilizzare, si considera che vada in atmosfera: $2910 \text{ g}/\text{h} \times 0,03 = 87,3 \text{ g}/\text{h}$

composizione dell'acciaio inox

- Cr 18,3%

- Ni 8,1%

Flusso di massa Cr:

$$87,3 \times 0,183 = 15,97 \text{ g}/\text{h} (>5 \text{ g}/\text{h} \text{ risultano superati i limiti della tabella})$$

Flusso di massa Ni:

$$87,3 \times 0,081 = 7,07 \text{ g}/\text{h} (>5 \text{ g}/\text{h} \text{ risultano superati i limiti della tabella}).$$

Somma per il calcolo della soglia di rilevanza nichel, cromo VI

$$15,97 \text{ gr}/\text{h} + 7,07 \text{ gr}/\text{h} = 23,04 \text{ gr}/\text{h} > 5 \text{ g}/\text{h} \text{ vi è superamento dei limiti}$$

Quadro emissioni convogliate già autorizzate:

Punto di emissione	Attività	Portata (Nm ³ /h)	Durata	T (°C)	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m ²)	Tipo impianto abbattimento (*)
E1	Taglio laser	2400	20	Amb	Polveri Nox CO	10 20 5	7,9	0,08	Depolveratore a cartucce
E2	Saldatura	10000	8	Amb	Polveri Nox CO	10 5 10	8	0,196	Filtro
E4	Taglio laser	3000	20	Amb	Polveri Nox CO	10 20 5	7	0,07	Filtro a cartucce
E7	Levigatrice	6500	2	Amb	Polveri	10	6	0,2	AU
E8	Saldatura	7000	8	Amb	Polveri NOx CO	10 5 10	10	0,07	Filtro

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

Le attività di taglio laser sono comprese al punto 4.13.16 del CRIAER.

E' prevista la captazione dei gas polverosi ed il convogliamento ad impianto di abbattimento che possa trattenere le polveri. I limiti previsti per polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio sono i medesimi a quelli previsti per le altre attività di taglio laser già autorizzate.

Vista la presenza di materiali contenenti Ni e Cr e il superamento delle soglie di rilevanza, come da calcoli riportati, sono presenti i limiti anche per questi due metalli.

Gli impianti di abbattimento su E10 ed E11 sono filtri a cartucce con superficie di 189 mq su E10, e di 8,8 mq su E11; le velocità di filtrazione risultano essere 0,007m/s e 0,015m/s, adeguate alle indicazioni presenti nell'All.3 del CRIAER (0,01 m/s).

Punto di emissione	Attività	Portata (Nm ³ /h)	Durata	T (°C)	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m ²)	Tipo impianto abbattimento (*)
E10	Taglio laser	4800	20	Amb	Polveri	10	10	0,15	Filtro a cartucce
					NOx	20			
					CO	5			
					Cr	1			
					Ni	1			
E11	Combinata a laser	500	20	Amb	Polveri	10	10	0,03	Filtro a cartucce
					NOx	20			
					CO	5			
					Cr	1			
					Ni	1			

Nel reparto TAGLIO del vecchio capannone vengono eliminate E9 ed E3, ossia un taglio laser e uno sfiato ad esso collegato.

Si prescrive:

- di mettere a regime le nuove emissioni E10 ed E11;
- di tenere un registro delle manutenzioni sui filtri a cartucce (Jet pulse in controcorrente);
- di effettuare i monitoraggi periodici (annuali) e rispettare i limiti alle emissioni”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione e chiarimento di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha ritenuto di esprimere le seguenti valutazioni:

- In base a verifiche con la Ditta (mail prot. PG/2023/94466 del 30/05/2023) si è potuto accertare che la portata dell'emissione E1 Taglio laser è pari a 4.500 mc/h e non 2.400mc/h. Per tale motivo si inserirà tale portata nell'autorizzazione.
- Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E1, E2, E4, E7, E8, E10 ed E11 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro;
- Il comma 4 dell'art. 270 del D.Lgs 152/2006 stabilisce che “se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione.” Quanto sopra esprime la possibilità del singolo convogliamento, in termini strutturali/impiantistici, delle emissioni provenienti da impianti separati. Lo stesso comma 4 chiarisce poi, dal punto di vista invece dei limiti emissivi, che “L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.” In base a tale ultimo periodo è necessario stabilire i limiti di emissione per Cromo (VI) e suoi composti + Nichel e suoi composti, considerando il calcolo del flusso di massa complessivo delle quattro emissioni derivanti da macchine di taglio laser (E1, E4, E10 ed E11) per i suddetti inquinanti, per poi confrontarlo con la soglia di rilevanza stabilita all'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006. Da ciò è

scaturita la valutazione del superamento della soglia di rilevanza stessa e il vincolo del rispetto del limite di emissione indicato nella presente autorizzazione anche per le emissioni esistenti E1 ed E4 oltre che per le nuove emissioni E10 ed E11. Alla luce di quanto sopra entro 90 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni E1 ed E4, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite per il parametro Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni.

A parte quanto sopra specificato per E1 ed E4, le valutazioni e i riferimenti normativi che hanno portato alla definizione dei valori limite e delle prescrizioni per le altre emissioni esistenti dello stabilimento, non oggetto di modifica, sono contenuti nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/16 e successive modifiche e integrazioni.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 17/02/16 P.G.N. 14076, successivamente aggiornata in data 12/05/17 P.G.N. 40265, in data 06/05/2019 P.G.N. 39904, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 16/11/2022 prot. n. 132852, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI G1, G2 - N. 2 GENERATORI 0,1 MW ciascuno a metano

EMISSIONE G3 - N. 1 GENERATORE 0,08 MW a metano

EMISSIONE G4 - N. 1 GENERATORE 0,1 MW a metano

EMISSIONI C1, C2, C3 CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI 0,035 MW ciascuna a metano

EMISSIONE C4 CALDAIA RISCALDAMENTO PARTE NUOVA 0,199 MW a metano relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carpenteria metallica conto terzi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere + pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – LEVIGATRICE

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere + pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – COMBINATA LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle nuove emissioni E10 ed E11, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E10 ed E11** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. **Entro 90 giorni** dal rilascio della presente aggiornamento dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni E1 ed E4**, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite per il parametro Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni. **Entro un mese** dalla data del

monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.

6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E4, E7, E8, E10 ed E11**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E4, E7, E8, E10 ed E11** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 8.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a) dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - b) dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni **E1, E2, E4, E7, E8, E10 ed E11**, così come richiesto al precedente punto 7.
9. La Ditta deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità

Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

10. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
11. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);

	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

*(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.*

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA inerente la nuova configurazione aziendale della ditta Arlam S.r.L. a seguito dell'acquisizione di un edificio adiacente e confinante ove trasferire gli uffici e posizionare due nuove macchine laser lamiera (che potranno svolgere l'attività produttiva sia diurna sia notturna);

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico, datata Novembre 2022 ed integrata a seguito di nota Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. Gen n. 48460/23 con ulteriore Valutazione previsionale di Impatto acustico datata Giugno 2023 rif. Prot. Com.le 85849/23, a firma del TCA da cui si evince che:

- è stato preso in esame e valutato acusticamente l'impatto acustico prodotto dall'insieme dell'attività lavorativa aziendale (precedente e in progetto), ai 5 ricettori individuati, di cui solo il ricettore R5 è a destinazione residenziale;
- è stato valutato il superamento dei valori limite assoluti di immissione per la Classe V al confine dell'area di pertinenza della nuova attività, pertanto si propone l'installazione di una barriera acustica mobile di altezza pari a 3 metri, da attuare in prossimità del filo della pensilina esterna sotto la quale vi sono quasi tutti gli impianti rumorosi;
- con l'installazione della barriera acustica mobile, consistente in telo flessibile composto da un materassino in fibra di poliestere e membrana fono impedente foderato su ambo i lati con tessuto non tessuto in polipropilene, tipo RAPIDA F4-CIR a doppio strato, si stima il rispetto dei valori limite assoluti di immissione nel periodo diurno e notturno per la Classe V, al confine dell'area di pertinenza della nuova attività;
- dopo aver svolto le misure fonometriche diurne e notturne del Rumore Residuo il 8/9 giugno 2023 e del Rumore Ambientale il 27 giugno 2023 e a seguito dell'elaborazione dei dati raccolti con l'applicazione Noise& Work 2.10.4 si afferma il pieno rispetto dei Valori limite assoluti diurni e notturni di immissione della Classe V in corrispondenza dei punti di misura prossimi a tutti i 5 ricettori identificati e il rispetto dei Valori limite differenziali diurni e notturni, ai ricettori identificati, ove applicabili tali limiti acustici

Visto il parere di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. n. 105641 del 17/08/2023;

Visto il nulla osta art. 8 c.6 L.447/95 allegato B della Determinazione dirigenziale di AUA n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 aggiornata con successive Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2017-2047 del 20/04/2017 e n. DET-AMB-2019-1955 del 17/04/2019;

Atteso che necessita un aggiornamento del nulla-osta acustico in quanto con la modifica in oggetto è stato valutato acusticamente l'impatto acustico prodotto dall'insieme dell'attività lavorativa aziendale precedente e in progetto;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. deve essere mantenuta in opera e opportunamente mantenuta la barriera acustica mobile, così come illustrata e rappresentata dal TCA nella documentazione tecnica integrativa presentata;

2. deve essere tenuto un registro aziendale, da conservare per i tre anni successivi, dei controlli mensili dell'integrità e piena efficienza della suddetta barriera acustica mobile, con data, firma dell'esecutore ed esito del controllo stesso;

3. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica integrativa presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.